



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 43 DEL 18 APRILE 2025

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL RUOLO DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - AREA DEGLI ASSISTENTI

Il Segretario Generale

PREMESSO CHE:

- l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
- il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro (CNEL) è un organo di rilevanza costituzionale disciplinato dall'art. 99 della Costituzione e dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e successive modifiche ed integrazioni) disciplina l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (e successive modifiche ed integrazioni) disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 101/2018, disciplinano il trattamento dei dati personali;
- il Presidente del CNEL con determinazione n. 116 del 10 marzo 2025 ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale del CNEL 2025-2027 ai sensi dell'art. 37 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure;
- il citato Piano prevede la necessità di rafforzare l'organico mediante l'assunzione di personale qualificato nel ruolo degli Assistenti;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (e successive modifiche ed integrazioni), con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (e successive modifiche ed integrazioni), relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (e successive modifiche ed integrazioni), concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 con cui è stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7, concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del decreto n. 509/99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001 ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per la Funzione Pubblica del 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi di laurea specialistica ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di riforma del pubblico impiego;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni;



- il decreto-legge 80/2021 (convertito in L. 113/2021), che introduce modalità innovative di selezione e semplificazione delle procedure concorsuali, prevedendo anche test preselettivi informatizzati;
- il decreto-legge 44/2021 e il decreto-legge 36/2022, che favoriscono procedure concorsuali più rapide e digitalizzate, con particolare attenzione all'uso di test preselettivi nei concorsi con alto numero di candidati;
- il vigente Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL;
- il D.P.R. del 5 giugno 2024 di nomina del Segretario generale del CNEL;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto funzioni centrali;

RITENUTO di dover dare esecuzione all'atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2025 - 2027, sopra menzionato;

VERIFICATA la dotazione organica del personale non dirigenziale del CNEL e riscontrata la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

RAVVISATA la necessità di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per tre posti di assistente amministrativo a tempo indeterminato, in prova, nel ruolo del personale non dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;


DETERMINA

di ritenere quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;


di approvare l'allegato "A" Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nel ruolo del Segretariato generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - area degli assistenti;

di procedere all'indizione del concorso mediante pubblicazione del bando di concorso nel Portale di reclutamento "inPA", di cui all'articolo 35 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e di disporre, altresì, la pubblicazione del bando di concorso sul sito internet del CNEL, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso;

di precisare che le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale "inPA", secondo le modalità nello stesso indicate, precisando, altresì, che non saranno ammesse domande presentate prima della pubblicazione e con modalità diverse da quelle stabilite nel bando;



di individuare quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la dott.ssa Allegra Masti, funzionario del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;


Il Segretario Generale
Dott. Massimiliano Monnanni

Allegato "A" alla determinazione del Segretario Generale n. 44 del 18 aprile 2025**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI
N. 3 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA
INQUADRARE NEL RUOLO DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - AREA DEGLI ASSISTENTI****ARTICOLO 1 – POSTI MESSI A CONCORSO**

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 3 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare, in prova, nel ruolo del Segretariato generale del Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro (CNEL), nell'Area degli Assistenti.

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Per l'ammissione al concorso indetto all'art. 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stati Membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 1 ,2 , 3 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- b) età non inferiore ai 18 anni;
- c) idoneità psicofisica all'impiego;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale, successivo alla scuola dell'obbligo, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero titolo di studio estero avente valore ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- g) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

i) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. I candidati che non incorrano in uno dei motivi di esclusione di cui al successivo articolo 3 del presente bando, saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva di successivo accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del presente bando di concorso.

ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REGOLE COMUNI

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo "<https://www.inpa.gov.it>", previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

2. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

3. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

4. La domanda di partecipazione deve essere redatta e presentata attraverso la procedura telematica del Portale InPA (www.inpa.gov.it – piattaforma unica di reclutamento) mediante i seguenti passaggi:

- a) autenticazione personale attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- b) compilazione online del proprio curriculum vitae. Si ricorda che tale curriculum farà parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione; pertanto, tutto quanto non dichiarato non sarà rilevabile;
- c) compilazione di tutti i requisiti dell'avviso di selezione;
- d) inoltro della domanda, dopo aver inserito tutti i dati richiesti, completato tutte le sezioni ed inserito tutti gli allegati, mediante il pulsante "Conferma e invia", nella sezione "verifica e invio".

5. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, impedisce l'ammissione del candidato stesso al concorso.

6. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

7. Nell'apposito format di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati



decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo indicando in caso contrario gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato (la dichiarazione va resa anche se negativa);

h) se vi siano state destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o a seguito di un procedimento disciplinare o di essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (la dichiarazione andrà resa anche se negativa);

i) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

l) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;

m) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente bando con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della votazione riportata;

n) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei predetti rapporti d'impiego;

o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 9, comma 2, del presente bando;

p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'articolo 12 "Trattamento dei dati personali".

8. I candidati con disabilità che intendano fruire dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà al CNEL di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà

valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata all'indirizzo protocollo@postacert.cnel.it.

9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà al CNEL di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. L'amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario per lo svolgimento delle prove concorsuali a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio, adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

11. Le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso, hanno valore:

- a) di dichiarazioni sostitutive di certificazione, se trattasi di stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se trattasi di stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza del sottoscrittore, non espressamente elencati nell'art. 46 citato.

In quanto tali sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e pertanto, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).



12. Le dichiarazioni sostitutive o le attestazioni concernenti i titoli, saranno prese in considerazione solo se correttamente inserite nel portale InPA. Saranno esclusi i candidati dalle cui domande si evinca che non risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, per incompletezza, per irregolarità o errore nei dati dichiarati.

13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

14. L'amministrazione interessata non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito *form* di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA". Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul Portale "InPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

ARTICOLO 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D'ESAME

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successiva determinazione e composta secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 487/94 citato nelle premesse.

2. Le funzioni di segretario saranno svolte da personale appartenente all'area dei Funzionari.

3. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lett. a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

4. La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente, due membri esperti nelle materie d'esame e un segretario. Alla commissione esaminatrice saranno aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali.

5. Per la valutazione dei candidati, la commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 10 punti per i titoli; 45 punti per la prova scritta; 45 punti per la prova orale.

6. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la stessa. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

7. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che ottengano almeno 32/45 punti alla prova scritta. La prova orale è superata qualora il candidato ottenga almeno 32/45 punti. Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi utili riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

ARTICOLO 5 – TITOLI PROFESSIONALI E FORMATIVI VALUTABILI

1. Ai titoli è riconosciuto un punteggio massimo complessivo non superiore a 10 (dieci) punti.

2. Sono valutabili i periodi di servizio prestati in qualità di lavoratore con: a) contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato; b) contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. È attribuito un punteggio pari a punti 0.50 per ogni semestre di attività lavorativa svolta con i suddetti contratti presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs.165/01e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un massimo di 4 punti totali, a condizione che la prestazione sia inerente all'area professionale ed al profilo messo a concorso e che il precedente rapporto di lavoro non si sia concluso per una delle cause previste dall'art. 2 del presente bando.

4. È attribuito un punteggio pari a punti 0,50 per ogni semestre di attività lavorativa svolta con i suddetti contratti presso datori di lavoro diversi rispetto a quelli definiti nel comma 3, fino ad un massimo di 3 punti totali, a condizione che la prestazione sia inerente all'Area professionale e al profilo messo a concorso e che il precedente rapporto di lavoro non sia concluso per una delle cause previste dall'art. 2 del presente bando.

5. I periodi di servizio prestati, anche in modo discontinuo, sono cumulabili e sono valutati in mesi; la frazione residua superiore a 15 giorni è valutata un mese intero.

6. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione e successivamente documentati. I titoli valutabili ai fini della formazione del punteggio finale sono: a) titoli di studio superiori al minimo richiesto (1 punto per ogni titolo, per un massimo di 2); b) corsi di specializzazione e aggiornamento professionale pertinenti (massimo 1 punto complessivo).



ARTICOLO 6 – EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA

1. La prova preselettiva che il CNEL si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a 50, consisterà nella somministrazione di un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti e si articolerà come segue:
 - a) una parte composta da n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie concorsuali oggetto della prova scritta. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0.75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: - 0.25 punti;
 - b) una parte composta da n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico- deduttiva e di ragionamento critico- verbale. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0.75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: - 0.25 punti;
 - c) una parte composta da n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata. A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta più efficace: + 0.75 punti; risposta neutra: + 0.375 punti; risposta meno efficace: 0 punti;
2. In esito alla prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati non superiore a 50 più gli ex aequo.
3. Ogni comunicazione concernente la prova è effettuata attraverso il Portale InPa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti online che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale InPA. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, ferme restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica,



che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato e allegato al verbale della commissione esaminatrice apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA".

9. il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

ARTICOLO 7 – PROVE D'ESAME

1. La prova di esame consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale che saranno dirette ad accertare il possesso di un'adeguata cultura giuridico amministrativa nonché economico contabile di base, nonché a valutare la capacità logica, relazionale e professionale richiesta dal ruolo da ricoprire.

2. La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie di diritto pubblico, diritto amministrativo e diritto del lavoro, di economia politica e di contabilità pubblica.

3. La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti ed ulteriori materie: leggi e regolamenti del CNEL e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione. In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e delle competenze digitali, nonché della legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro,

4. La Commissione si riserva la possibilità di specificare gli argomenti su cui verteranno i quesiti della prova scritta nell'ambito delle materie di cui al comma 2 del presente articolo e gli argomenti su cui verterà la prova orale di cui al comma 3 del presente articolo, mediante pubblicazione ai sensi dell'art. 3, comma 16.

5. La commissione esaminatrice formulerà, nei giorni rispettivamente stabiliti per la prova scritta, tre prove, che saranno chiuse in plichi suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti e dal segretario della commissione. Un candidato sorteggerà il plico contenente le domande da svolgere durante la prova. Il tempo a disposizione per la prova scritta sarà di quattro ore dalla dettatura delle domande.

6. Durante le prove i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

ARTICOLO 8 – DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

1. Sul portale InPA e sul sito internet del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (www.cnel.it) sarà pubblicato il diario delle prove d'esame nonché, qualora si proceda a preselezione, anche il diario di quest'ultima.
2. In assenza di preselezione, alla prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti. I candidati regolarmente iscritti online che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale InPA. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
3. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

ARTICOLO 9 – GRADUATORIA DI MERITO

1. La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punteggi riportati nella valutazione complessiva.
2. Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni vigenti che stabiliscono titoli di preferenza e precedenza nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ed espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e)



maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinqes*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'Amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; n) minore età anagrafica.

3. Con riferimento al titolo di preferenza dell'equilibrio di genere di cui al precedente comma 2, lett. m), tenuto conto della ricognizione dell'amministrazione, calcolata alla data del 31 dicembre 2024, nel profilo messo a concorso il differenziale è in favore del genere femminile.

4. Secondo le modalità e i termini perentori indicati nell'avviso di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e preferenza, elencati al comma 2 del presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@postacert.cnel.it, la documentazione digitale attestante il possesso dei suddetti titoli.

5. La graduatoria del concorso sarà approvata con determinazione del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sotto condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione all'impiego e verrà pubblicata sul portale InPa e sul sito internet del CNEL. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Dell'avvenuta pubblicazione sarà pubblicato apposito avviso sul portale «InPA». Da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnazioni. La graduatoria avrà validità biennale.

6. L'amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 10 – ASSUNZIONE IN PROVA E POSSESSO DEI REQUISITI

1. I vincitori del concorso saranno assunti, a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova e con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti, in qualità di Assistente, (Area degli Assistenti, ex posizione economica B1) nel ruolo del segretariato generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2. Il vincitore del concorso decade dalla nomina se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
3. Al vincitore assunto in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal CCNL del personale non dirigente del CNEL vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.
4. L'Ufficio per la gestione delle risorse umane potrà effettuare controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, il vincitore del concorso dovrà comunque presentare, a pena di decadenza, all'Ufficio per la gestione delle risorse umane del CNEL, un certificato rilasciato da un'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.
6. L'assunzione è condizionata dal compimento, con esito positivo di un periodo di prova.
7. Il periodo di prova ha la durata di mesi quattro a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
8. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, è computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, esso è prorogato per altri quattro mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, viene dichiarata dal CNEL la risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 11 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti alla procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito accedere agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale www.cnel.it
3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal quadro normativo e regolamentare del CNEL secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti – concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione di n. 4 unità di personale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nel ruolo del segretariato generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nell' area degli assistenti». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.
4. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal CNEL, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
5. Il responsabile del procedimento è il funzionario in servizio presso il Segretariato generale del CNEL dott.ssa Allegra Masti.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nella persona del Segretario Generale in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.
2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.
3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.



4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da: a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare; b) soggetti terzi che agisce per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD; c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.




14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: www.cnel.it

15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" ai seguenti indirizzi: pec: protocollo@postacert.cnel.it; email: segreteria.generale@cnel.it.

16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto applicabile e compatibile con l'ordinamento del CNEL, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, riservandosi in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa.


Il Segretario Generale
Dott. Massimiliano Monnanni